TRASFORMAZIONE DI REATI MINORI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 4

Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1994, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi
Estremi	Legge 28 dicembre 1993, n. 561
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-di-reati-minori-in-illeciti-amministrativi/art-4-disposizioni-finali-e-transitorie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it